MISURE URGENTI IN MATERIA DI PREVENZIONE E ACCERTAMENTO DI REATI, DI CONTRASTO ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA E ALL'IMMIGRAZIONE CLANDESTINA

Art. 1

Modifiche al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 109

All'articolo 6 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 109, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3 le parole: "ha effetto decorsi tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.", sono sostituite dalle seguenti: "ha effetto a decorrere dal 31 dicembre 2008.";

b) al comma 5:

1) le parole: "entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto." sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 31 dicembre 2008.";

2) dopo il primo periodo, e' aggiunto, in fine, il seguente: "Fino al 31 dicembre 2008 i predetti fornitori di servizi sono autorizzati a conservare i dati del traffico telematico, di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, in deroga a quanto previsto dal medesimo comma 1, compresi quelli non ancora cancellati.".

Versione in vigore dal 2 ottobre 2008, non più in vigore dal 2 dicembre 2008 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Misure urgenti in materia di prevenzione e accertamento di reati, di contrasto alla criminalita' organizzata e all'immigrazione clandestina
Estremi	Decreto-legge 2 ottobre 2008, n. 151
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 2 ottobre 2008

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/misure-urgenti-in-materia-di-prevenzione-e-accertamento-di-reati-di/art-1-modifiche-al-decreto-legislativo-30-maggio-2008-n-109/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it